



# Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.6 del 21/06/2022

Protocollo

N.6310 del 23/06/2022

**OGGETTO:** Ordinanza sindacale sugli orari e stazionamento presso locali di somministrazione di alimenti e bevande

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con D.L. 6/12/2011 n° 210 "misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici ", convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

**VISTA** la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3644/c emanata in data 28/10/2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;

**VISTE** le continue lamentele di cittadini dimoranti in prossimità dei pubblici esercizi, dei circoli privati e dei distributori automatici riguardanti comportamenti degli avventori non consoni al luogo e all'orario, i quali uscendo dai locali non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

**RITENUTO** legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi nonché dei circoli privati che effettuano somministrazione, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone;

**ATTESA** inoltre la necessità che i piccoli trattenimenti musicali, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., osservino precise disposizioni in tema di orario, poiché pervengono ripetute segnalazioni, da parte dei cittadini, di disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne, per l'emissione sonora e per il comportamento poco civile di alcuni avventori, i quali pare non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

**RICHIAMATA** l'ordinanza sindacale n. 6 del 31/05/2012 in materia di "Liberalizzazione orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (DL 201/2011, convertito in L. n. 214/2011)";

**VISTA** la nota prefettizia prot. n. 35645 del 08/06/2022 afferente la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 25/05/2022 che richiama la necessità di definire con appositi provvedimenti, in particolare durante il periodo estivo, orari di chiusura degli esercizi pubblici che siano compatibili con la tutela della pubblica quiete e col riposo delle persone con l'obbligo, per ogni attività, di rispettare i livelli sonori massimo consentiti dalla legge, sia per quanto riguarda la diffusione di musica, sia per quanto concerne il disturbo determinato dall'eccessivo assembramento di clienti sulle aree concesse all'esterno;

**CONSIDERATO**, pertanto, la medesima nota prefettizia rileva che le esigenze suddette comportano che l'apertura dei locali pubblici, a cui si aggiungono i circoli e i distributori automatici, non sia prolungata oltre le ore 01:00 delle mattino (salvo eventi di carattere eccezionale come ad esempio sagre, fiere, concerti o nei giorni festivi e prefestivi in cui è possibile prolungare l'apertura fino alle ore 02:00) con divieto di mescita di bevande alcoliche un'ora prima della chiusura dei locali, al fine di consentire ai clienti di usufruire di una fascia oraria "cuscinetto", prevenendo casi di guida in stato di ebbrezza e possibili incidenti stradali;

**VISTO** il D.L. 06/12/2011, n° 201 convertito in Legge il 22/12/2011, n° 214;

**VISTO** il D.L. 24/01/2012, n° 1, convertito in Legge il 24/03/2012, n° 27;

**VISTO** il D.L. N° 223/2006 convertito in Legge n° 248/2006;

**VISTO** l'art 9 del RD. 18/06/1931 n° 773, e il regolamento di esecuzione di cui al RD 06/05/1940, n° 635;

**VISTA** la Legge 25/08/1991, n° 287;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000, art.50, comma 7 bis;

**VISTO** lo Statuto Comunale ;

## **ORDINA**

**dal 23/06/2022 al 23/07/2022**

per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante la normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, vengono apportate le seguenti limitazioni, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico su tutto il territorio comunale:

- **apertura** dei locali pubblici, dei circoli e dei distributori automatici nella fascia oraria tra le ore 05:30 e le ore 01:00 del mattino con **DIVIETO DI MESCITA DI BEVANDE ALCOOLICHE** un'ora prima della chiusura dei locali, al fine di consentire ai clienti di usufruire di una fascia oraria "cuscinetto", prevenendo casi di guida in stato di ebbrezza e possibili incidenti stradali;

- detta **apertura è prolungata** fino alle ore 02:00 per eventi di carattere eccezionale come ad esempio sagre, fiere, concerti o nei giorni festivi e prefestivi;

- **eventuali proroghe** vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

- **divieto di stazionamento e assembramento presso i distributori automatici** (i cui titolari per tal genere di attività non sono presenti a garanzia di quanto appresso riportato) di alimenti e bevande al fine di inibire comportamenti degli avventori non consoni al luogo e all'orario onde evitare il disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

- **divieto di stazionamento e assembramento presso i locali pubblici** di somministrazione di

alimenti e bevande su strade e marciapiedi fatte salve delle piazze.

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario adottato anche al Comune. L' inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario di apertura dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Negli orari di chiusura scelti e comunicati, in conformità all'art. 186 del regio decreto n° 635 /1931, non deve risultare presente all'interno del locale nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorché non intento a consumare.

Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro del centro abitato, per motivi di ordine pubblico, devono cessare la diffusione di musica nel locale, in qualsiasi modo prodotta, entro le ore 01,00 durante il periodo estivo (ora legale), riducendo comunque l'emissione sonora dopo la mezzanotte.

I titolari dei pubblici esercizi hanno inoltre l'obbligo:

- di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
- di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant'altro costituisce a rendere indecoroso l'aspetto esterno del locale e delle sue immediate vicinanze;

E' VIETATO a tutti i rivenditori di bevande di vendere bibite al pubblico, per un consumo esterno al locale, in contenitori di vetro, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità derivante da un improprio smaltimento dei medesimi contenitori.

Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza vengono applicate anche ai circoli privati presenti sul territorio per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone.

L'inosservanza degli obblighi e prescrizioni di cui sopra, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 50 comma 7/bis del D.Lgs. 267/2000.

A seguito di accertata e reiterata violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931 che prevede la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi, per inosservanza delle prescrizioni imposte da Sindaco.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia, in contrasto con la presente Ordinanza. Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

#### AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene comunicata:

- Alla Prefettura di Brindisi;

- Alla Questura di Brindisi;
- Alla Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico;
- Al Comando Stazione Carabinieri di San Donaci;
- All'ARPA di Brindisi;
- Al Comando Polizia Locale.

IL DIRIGENTE  
**Com. Vincenzo ELIA**

Lì,

IL SINDACO  
f.to dott. Angelo Marasco

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n. 767**

La presente Ordinanza Sindacale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: [www.comune.sandonaci.br.it](http://www.comune.sandonaci.br.it)) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente unitamente a quella del Sindaco per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addi 23/06/2022

IL MESSO COMUNALE  
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE  
f.to Com. Vincenzo ELIA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 23/06/22

IL DIRIGENTE  
f.to Com. Vincenzo ELIA